

« Regia sotto-prefettura del circondario di Monteleone. — Monteleone, 16 marzo 1867.

« In esecuzione del telegramma della S. V. di ieri, sulle schede mancanti nel verbale della sezione elettorale di Briatico, non avendomi il presidente del collegio potuto dare alcuno schiarimento, spedii corriere al comune di Briatico perchè interrogato il presidente ed il segretario dell'ufficio definitivo della sezione, mi avesse riferito l'occorrente. Egli mi ha risposto nei termini seguenti:

« Di riscontro al di lei pregevole foglio in data di ieri, e che segna l'ora 5 1/2 pomeridiane, lo ricevo sul momento, mi occorre significare all'autorità vostra quel che segue. Ecco la genuità del fatto:

« Dopo aperta l'urna e riconosciuto il numero dei bollettini, l'ufficio definitivo avendo osservato che sette di quelli non portavano sufficiente indicazione della persona eletta, quindi a mente degli articoli 88 e 89 della legge elettorale 17 dicembre 1860 furono dichiarati nulli.

« Quali bollettini dietro lo squittinio dei suffragi, nell'atto che si ardevano assieme agli altri, il segretario dell'ufficio stesso non se ne accorse, ed all'ultimo del verbale si trovò scritto di averli uniti al medesimo; quale dichiarazione non si credè radiarla per non impedire il verbale viziato; e ciò debbesi ritenere semplicemente come un errore materiale in cui è caduto il suddetto segretario, anzichè malizia od altro; anche perchè per detti sette bollettini non nacque nessuna contestazione per potersi unire al verbale a mente dell'articolo 85 suddetta legge; ma dal perchè dessi non portavano sufficiente indicazione della persona eletta furono come tali dichiarati nulli, ed essendo stati dichiarati nulli bene furono bruciati assieme agli altri, e se pure non si bruciavano non dovevano essere inclusi al verbale. Soggiungo ancora all'autorità vostra che i detti sette bollettini non solamente furono dichiarati nulli da quest'ufficio definitivo, ma bensì ancora, allorchè costà nel giorno 12 volgente si fece lo squittinio dei suffragi dell'intero collegio, in presenza di tutti i presidenti delle sezioni furono parimente computati nulli fra altri bollettini delle medesime sezioni.

« Da ultimo (ed ecco la parte su cui l'ufficio richiama l'attenzione della Camera), da ultimo non so poi come sia giunto nelle mani del signor prefetto il verbale dell'elezione assieme alle altre carte relative, che se a lui fu mandato, lo fu illegalmente (Bene! *a sinistra*), imperocchè la suddetta legge col l'articolo 95, da voi ben meglio di me conosciuto, in termini imperativi dispone che il verbale dell'elezione sarà dall'ufficio principale indirizzato direttamente al solo Ministero dell'interno fra otto giorni dalla sua data. Pare quindi che il signor prefetto non ha nessun diritto a richiedere schiarimenti od altro sulle operazioni elettorali (Bene! *Benissimo! a sinistra*);

ma la competenza è unicamente di sua eccellenza il ministro dell'interno e della Camera (*Benissimo!*), abbenchè colla circolare prefettizia del 22 febbraio ultimo, n° 1703, la suddetta autorità chiede fra tre giorni a lui l'invio del verbale, dappoichè a nulla vale una circolare prefettizia a fronte della legge la quale debbesi da ognuno rispettare.

« Questo adunque posso riferire all'autorità vostra; e, se ella poi vuole altri chiarimenti sul proposito, sarà subito servito, e gradisca gli attestati di stima.

« Nel farne rapporto alla S. V., manifesto che ho richiamato il sindaco pel modo insubordinato che ha adoperato colla prima autorità della provincia, e provocho dalla S. V. illustrissima misure disciplinari contro di lui (*Benissimo! Bravo!*), sottomettendo che il novello sindaco non ha ancora assunto il possesso per trovarsi lontano dal comune, e quegli che ne sostiene le funzioni ed ha firmato il rapporto si è l'avvocato Gaetano Sotriani, assessore delegato dal sindaco che aveva a cessare. »

Di questo documento ha voluto l'ufficio che fosse data lettura alla Camera con un doppio scopo: prima per dar lode alla persona che ne è l'autrice pel modo con cui ha interpretata la legge e l'ha osservata; in secondo luogo, perchè sia noto al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, lo zelo certo ultroneo, ma senza dubbio soverchio di questo pubblico funzionario, il quale si è ingerito in cose estranee ad ogni sua competenza. (*Bravo! bravo! a sinistra*)

Premesse tali considerazioni, l'ufficio VIII prega la Camera a voler convalidare quest'elezione. (*Bravo! Benissimo!*)

(L'elezione è convalidata.)

Più serie questioni offre l'elezione del collegio di Feltre, dove nello scrutinio di ballottaggio si proclamò deputato il signor Giuseppe Giacomo Alvisi.

Questo collegio conta 513 elettori iscritti. Alla prima votazione i voti si ripartirono nel modo seguente:

Il signor Alvisi ebbe 177 suffragi; il signor Filippo De Boni 112; i votanti furono 361.

La sezione principale, fatto il computo dei voti, per una erronea interpretazione della legge proclamò il ballottaggio fra i due candidati. Regolare sarebbe stato che essa avesse immediatamente proclamato eletto il signor Alvisi, perchè egli aveva ottenuto più del terzo degli elettori iscritti nel collegio e più della metà degli individui che avevano validamente votato.

Ho detto che per un'erronea interpretazione della legge elettorale fu proclamato il ballottaggio. L'interpretazione erronea è questa: credè l'ufficio principale che per calcolare la maggioranza di più della metà dei votanti prescritta dall'articolo 91, dovessero tenersi in conto tutti i suffragi resi, mentre la legge per il combinato disposto degli articoli 90 e 91 stabilisce che per far codesto computo debbesi tener conto del numero dei voti riconosciuti validi.